

SAS COMPLESSO BMPS

Polizza "Cia" collettiva

(EROGATA SOLO AI DIPENDENTI MPS GIA' IN SERVIZIO AL 31/12/2012 IN BMPS E CHE GIA' LA PERCEPivano, sempre per il medesimo importo, A QUELLA DATA).

SOLO PER COLORO I QUALI **NON** AVESSERO GIA' OPTATO PER IL CONFERIMENTO DELLA POLIZZA CIA AL FONDO PENSIONE MPSE..

.. AVESSERO LASCIATO INALTERATO ,COME GLI ANNI SCORSI, IL VERSAMENTO DEL PREMIO A POLIZZA COLLETTIVA, TRANSITANDO QUINDI DALLA BUSTA PAGA DI APRILE

RICORDIAMO CHE:

il premio annuale è un "benefit" e, come tale, è assoggettato ad imposizione fiscale (aliquota marginale IRPEF, oltre ad addizionali regionali e comunali) e previdenziale (10% circa la quota di contribuzione a carico del dipendente). L'assoggettamento, con i conseguenti oneri a carico del dipendente, è effettuato, come ogni anno, nel mese di aprile.

Vi rammentiamo inoltre alcune specificità sulla BUSTA PAGA di APRILE in merito alla cosiddetta POLIZZA "CIA" CUMULATIVA.

Come già previsto dall'accordo 19/12/2012, ("gli accantonamenti annuali nelle polizze collettive già maturati al 2012 continueranno ad essere versati fino al raggiungimento del qd3"), l'Azienda provvede al pagamento del premio annuo della cosiddetta "POLIZZA CIA" che prevede i seguenti importi divisi in fasce in relazione all'anzianità di servizio maturata al 31/12/2012:

Euro 929,62 per tutti i dipendenti destinatari del sistema di integrazione economica (6% 10% - 17% 34%)

Euro 258,23 per tutti i dipendenti che hanno maturato le vecchie carriere economiche e che nel 1996 avevano scelto il punto variabile in sostituzione della Polizza (17%-34%-51%-68%);

Euro 154,94 per tutti i colleghi della 3° Area Professionale assunti dopo il 31/12/95 al raggiungimento della retribuzione 3° Area 2° Livello (ex Capo Reparto) ;oppure ,dopo 17 valutazioni di merito a partire dalla 3° Area 1° livello, il premio di cui sopra era elevato a **Euro 413,17**.

Coloro i quali percepivano detti importi al 31/12/2012 continueranno a ricevere il medesimo versamento del premio negli anni futuri (fino come sopra ricordato al raggiungimento del grado di QD3).

L'importo di dette Polizze, dovendo transitare nel cedolino sarà soggetto a tassazione ordinaria. Successivamente ,nel mese di Maggio, i colleghi interessati riceveranno mail dal settore Hr Services con le disposizioni operative per il riscatto della polizza, da effettuare solitamente entro il mese di Giugno, e successivo accredito in c/c nel mese di Agosto/Settembre.

POLIZZA CIA: CONFERIMENTO VOLONTARIO A FPC

In applicazione di quanto previsto in materia di Polizza Collettiva (c.d. polizza CIA) dall'Accordo Aziendale del 24.12.2015, a partire dall'01.01.2016, per gli aventi diritto e per gli importi previsti, il versamento annuo effettuato dall'azienda sulla posizione individuale della polizza collettiva **potrà essere fatto confluire, a scelta degli interessati, sulla posizione individuale del Fondo di Previdenza Complementare Aziendale.**

La scelta è volontaria e chi decide di mantenere il versamento alla polizza collettiva, non deve esercitare alcuna opzione.

Inoltre, si ricorda che tale scelta è:

- è irrevocabile
- riguarda le quote di conferimento annue future (e non quanto già accantonato in polizza sino al momento della scelta)
- se effettuata entro il 31 marzo, decorre a partire dal conferimento dell'anno corrente (2018)
- se effettuata successivamente al 31 marzo, ha valenza a partire dal conferimento dell'anno successivo (2019)
- lascia inalterata la possibilità di riscatto di quanto accumulato sino al momento della scelta (con le modalità previste nella cosiddetta "campagna riscatto polizza").

ASPETTI FISCALI

Ricordiamo i principali aspetti fiscali oggi in vigore nelle due fattispecie:

- **versamento premio a polizza collettiva**: il premio annuale è un "benefit" e, come tale, è assoggettato a imposizione fiscale (aliquota marginale IRPEF, oltre ad addizionali regionali e comunali) e previdenziale (10% circa la quota di contribuzione a carico del dipendente). L'assoggettamento, con i conseguenti oneri a carico del dipendente, è effettuato, come ogni anno, nel mese di aprile. Non è previsto il beneficio della detrazione fiscale del 19%
- **conferimento del controvalore del premio a FPC**: il controvalore del premio annuale, qualora l'importo rientri nel limite di esenzione previsto annualmente in 5.164,57 euro (limite cui concorrono anche gli altri versamenti del dipendente e dell'azienda al Fondo Pensioni, ma non il TFR) non genera oggi in capo al dipendente alcun tipo di trattenuta (sia fiscale che previdenziale).